

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III**

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato dandone lettura all'udienza del 25/2/2016 ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. omissis/2015 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 25/2/2016, promossa da

MUTUATARI

nei confronti di

-attori-

BANCA

avente ad oggetto: Mutuo

-convenuta-

Conclusioni come da verbale dell'udienza del 25/2/2016.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 22-25/5/2015, i mutuatari promuovevano il presente giudizio nei confronti di BANCA, chiedendo l'acclaramento delle nullità delle pattuizioni asseritamente usurarie ed anatocistiche, nonché domandando la ripetizione degli importi così indebitamente corrisposti. Gli attori, pertanto, concludevano come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio BANCA, che, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto delle domande degli attori e la condanna di questi ultimi al risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Per tali ragioni, parte convenuta concludeva come riportato in epigrafe.

Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente.

Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del Giudice precedentemente assegnatario della causa a decorrere dal 21.11.2015), il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.

Le domande degli attori sono infondate e devono essere rigettate.

Sentenza, Tribunale di Bergamo, Dott. T. Del Giudice, 25 febbraio 2016, n. 734

Per quanto attiene alla asserita pattuizione usuraria del mutuo, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, *"è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd. soglia"* (Tribunale Ferrara, 05-12-2013 n. 1223).

Orbene, nel caso di specie, gli attori postulano il superamento del tasso soglia sommando il tasso contrattuale del 3,95% con il tasso di mora del 5,95%, così rilevando il superamento del tasso soglia del 7,19% (pag. 2 dell'atto di citazione).

L'assunto non è divisibile.

Come evidenziato dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, il citato indirizzo di Cass. sent. n. 530/2013 consente di ritenere che l'usura oggettiva possa ritenersi perfezionata anche con la pattuizione di interessi moratori sopra soglia, ma non implica affatto la necessaria sommatoria degli interessi moratori ai corrispettivi, che, peraltro, nel caso di specie, non è nemmeno imposta dal regolamento negoziale nei termini indicati dagli attori: in fattispecie consimili, la giurisprudenza ha dunque divisibilmente affermato che *"l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario"* (Tribunale Reggio Emilia 6 ottobre 2015; ed in tal senso anche Tribunale Torino 14 maggio 2015, Tribunale Padova 27 gennaio 2015, Tribunale Milano 3 dicembre 2014).

Ne consegue che non può ritenersi integrata l'usura oggettiva allegata dagli attori.

Devono altresì essere rigettate le domande degli attori concernenti l'asserito effetto anatocistico determinato dalla pattuizione del mutuo con il c.d. ammortamento alla francese. Le argomentazioni degli attori postulano un automatismo tra ammortamento alla francese ed anatocismo che invero non ha fondamento. La giurisprudenza di merito ha infatti osservato che *"si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento "alla francese") non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso"* (Tribunale Treviso 12 gennaio 2015, e in tal senso anche Tribunale Modena 11 novembre 2014, Tribunale Venezia 27 novembre 2014, Tribunale Padova 12 gennaio 2016, Tribunale Torino 17 settembre 2014).

Le domande degli attori non sono nemmeno fondate per quanto attiene all'asserita nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica (pag. 12 dell'atto di citazione). La pattuizione del c.d. ammortamento alla francese, nel caso di specie, non ha implicato nessuna indeterminatezza dei tassi e degli importi, numericamente individuabili nella documentazione prodotta. Manca, poi, una qualsiasi condotta abusiva da parte

Sentenza, Tribunale di Bergamo, Dott. T. Del Giudice, 25 febbraio 2016, n. 734

dell'istituto di credito, non potendo la stessa ravvisarsi nel mero accordo sull'ammortamento alla francese.

A nulla rileva poi l'asserita violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte della banca convenuta (pag. 13 e ss. dell'atto di citazione). Anche prescindendo dalla genericità delle allegazioni degli attori sul punto, deve richiamarsi il corretto indirizzo giurisprudenziale secondo il quale *"in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (...), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità"* (Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007, Rv. 600329).

Le suesposte conclusioni non mutano alla luce dei risultati della perizia integrativa depositata dagli attori: anche ritenendo ammissibili le consequenziali allegazioni, si deve osservare che le stesse comunque postulano la sommatoria dei tassi e l'anatocismo, entrambi non condivisibili per le ragioni sopraindicate.

Nonostante la soccombenza degli attori deve tuttavia rigettarsi la domanda di condanna degli stessi ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte della banca. Invero, pur non mancando indirizzi giurisprudenziali che hanno qualificato come "lite temeraria" la causa instaurata sull'infondata tesi della c.d. sommatoria, deve osservarsi che la passata presenza di un non condivisibile indirizzo giurisprudenziale favorevole alla citata tesi porta ad escludere il dolo o la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza degli attori e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse evidenziato dalla medesimezza delle argomentazioni giuridiche; pertanto, le spese processuali si liquidano in favore di BANCA, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 entrate in vigore il 3.4.2014, l'importo delle domande rigettate, in € 4.835,00 per compensi (fase di studio € 875,00, fase introduttiva 740,00, fase istruttoria € 1.600,00, fase decisoria € 1.620,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del. Giudice, definitivamente pronunciando sulla domande avanzate dai mutuatari con atto di citazione notificato in data 22-25/5/2015 alla BANCA, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima nella propria comparsa di costituzione e risposta, così provvede:

1. Rigetta le domande dei mutuatari;
2. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da BANCA
3. Condanna in solido i mutuatari al pagamento, in favore di BANCA, delle spese processuali liquidate in € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Bergamo, 25/2/2016

**Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*